SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 433.

Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è rivalutata nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;

c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

Art. 3.

1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

Art. 4.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 126/1980 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari), così come sostituito dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1985 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliere e nella misura di lire ventisettemila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio.

L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al comune di residenza, fino a diciotto mesi dopo la morte dell'hanseniano.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della determinazione di tale reddito non si tiene conto della integrazione di cui al secondo comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'art. 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo art. 2.

Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle "provvidenze a favore degli hanseniani" nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale, a norma delle leggi vigenti».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 5 *(Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali).* — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 582):

Presentato dall'on. PISICCHIO il 6 maggio 1992.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 4 febbraio 1993.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 24 febbraio 1993; 24 marzo 1993, e approvato il 27 maggio 1993, in un testo unificato con atti numeri 1253 (CACCAVARI ed altri) e 1898 (disegno di legge di iniziativa del Ministro della sanità DE LORENZO).

Senato della Repubblica (atto n. 1279):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 15 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 28 luglio 1993; 4 agosto 1993, e approvato, con modificazioni, il 15 settembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 582-1253-1898/*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 28 settembre 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione il 5, 12 ottobre 1993, e approvato il 21 ottobre 1993.

93G0508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 ottobre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di dietista in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 81, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Berthoumeyrie Genevieve Carole;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 luglio 1993;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «dietista» conseguito in Belgio in data 9 settembre 1988 dalla sig.ra Berthoumeyrie Genevieve Carole, nata a Mons (Belgio) il 22 agosto 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A6092

DECRETO 21 ottobre 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1991, relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette ai fini speciali per terapisti della riabilitazione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Benedicte Verreydt,

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 24 settembre 1993,

Decreta

Il titolo di studio, diploma di «Gradue en Kinesitherapie» conseguito in Bruxelles (Belgio) in data 30 giugno 1992 dalla sig.ra Benedicte Verreydt, nata a Berchemste-Agathe il 29 luglio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale D'ARI

93A6093

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1993

Riconoscimento della rilevanza nazionale all'Unione coltivatori italiani, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività.

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 12 maggio 1993, presentata ai predetti fini il 30 settembre 1993, dal sig. Vincenzo Tamborrino in qualità di presidente nazionale della U.C.I. - Unione coltivatori italiani, con sede in Roma, via in Lucina n. 10, avente come scopo sociale, tra l'altro, l'organizzazione economica dei coltivatori e dei produttori in strutture cooperative, consortili ed associative nonché la qualificazione imprenditoriale e professionale dei coltivatori;

Considerato che l'organizzazione sindacale richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo allegato alla scrittura privata autenticata il 16 gennaio 1974 al n. 7020/2930 dal dottor Nicola Villani, notaio in Roma;

Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono circa 25.150 tesserati rappresentati in strutture decentrate, operanti su larga parte del territorio nazionale,

Decreta.

Alla U.C.I. - Unione coltivatori italiani, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1993

Il Ministro GALLO

93A6075

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 1993

Modalità tecniche per l'uso delle reti a strascico nel mar Tirreno.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 32 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Considerato che studi effettuati dall'ICRAM hanno evidenziato che l'uso di reti a strascico, munite alla lima da piombi di dispositivi di sollevamento, consente di pescare su fondali rocciosi e con praterie di posidonia di cui il mar Tirreno è particolarmente ricco;

Considerato, pertanto, che occorre adottare misure di salvaguardia del suddetto ambiente con particolare riferimento alla fascia costiera;

Considerato che l'adozione delle suddette misure tecniche di conservazione delle risorse consente anche di attenuare la conflittualità esistente tra gli esercenti i diversi mestieri di pesca;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel mar Tirreno è vietato l'uso delle reti a strascico munite alla lima dei piombi di galleggianti anche forati, di diavoloni, di cilindri e dischi di gomma.

2. La lima di armamento (da piombo) non deve avere diametro superiore a 40 millimetri e deve essere di materiale avente peso specifico complessivo uguale o superiore all'unità.

Art. 2.

1. Le modalità tecniche previste dal precedente art. 1 sono applicate nel mar Tirreno con esclusione delle acque territoriali antistanti i compartimenti marittimi delle regioni Sardegna e Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6115

DECRETO 28 ottobre 1993.

Modalità tecniche in materia di fermo tecnico dell'attività di pesca.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86, così come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento delle capacità di cattura, prevede, tra l'altro la concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1993, n. 355, concernente l'attuazione del fermo biologico per l'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1993, e successive modifiche, che ha stabilito modalità tecniche di attuazione del suddetto decreto-legge n. 355/1993;

Considerata la necessità di dover fissare modalità di effettuazione del fermo tecnico per quanto possibile omogenee pur tenendo conto delle diversità meteoclimatiche dei mari;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Le unità abilitate allo strascico e al traino pelagico iscritte nei compartimenti da Trieste a Termoli sono obbligate a sospendere l'attività nei giorni di sabato e domenica.

2. Le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico iscritte nei compartimenti da Manfredonia a Imperia sono obbligate a sospendere l'attività nel giorno di domenica tutto l'anno, nonché nel giorno di sabato dal 1° aprile al 31 ottobre.

3. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2 le navi adibite ai sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari, nasse per la pesca delle seppie ed altri sistemi da posta), nonché asservite ad impianti di acquicoltura, previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca, possono esercitare l'attività anche nei giorni di sabato e domenica. Detta sospensione sarà relativa a tutto il periodo di pesca stagionale abilitato.

4. Alle navi, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno, è consentito, nel giorno del sabato, il recupero di eventuali giornate di inattività in dipendenza di situazioni meteorologiche che hanno impedito l'attività in uno o più giorni durante la settimana, comprovate dall'ufficio marittimo competente, al quale devono essere consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile.

5. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista al contratto di lavoro.

6. Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi, che effetuano la pesca dei gamberi in profondità nel Tirreno e nelle Ionio, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia, a domanda dell'armatore, apposito nulla osta.

7. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalità di cui al precedente comma 6, l'armatore è tenuto a comunicare la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca alla capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti di bordo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.

9. L'art. 13 del decreo ministeriale 14 luglio 1993, modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 1993, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6116

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 ottobre 1993

Autorizzazione generale all'esportazione e al transito di prodotti ad alta tecnologia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

Visti gli articoli 2, comma 2, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 5 agosto e dell'8 luglio 1992;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1992, sono soggetti ad autorizzazione generale, secondo le modalità appresso indicate, l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1993 (supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993), e successive modifiche, verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonché verso i Paesi membri della Comunità economica europea.

2. Sono esclusi dal regime di autorizzazione generale, di cui al comma precedente, l'esportazione ed il transito di prodotti e tecnologie indicati in allegato al presente decreto, con riferimento al citato decreto ministeriale 24 giugno 1993.

3. Sono altresì esclusi dall'autorizzazione, di cui al comma 1 del presente articolo, l'esportazione ed il transito di prodotti e tecnologie qualora destinati alla integrazione, produzione, utilizzazione di materiali d'armamento.

Art. 2.

1. L'operatore che intenda avvalersi dell'autorizzazione generale deve preventivamente comunicare al Ministero del commercio con l'estero i dati relativi all'impresa: denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti. Il Ministero del commercio con l'estero, entro i successivi sessanta giorni, procede ad iscrivere il nominativo dell'operatore in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale» e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane, e all'operatore.

2. Fatti modificativi relativi all'impresa devono essere tempestivamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

1. Prima di dare esecuzione ad ogni transazione, ordine o contratto di fornitura, l'operatore dovrà ottenere dall'importatore estero una dichiarazione da cui risulti che questi è a conoscenza del fatto che i materiali richiesti sono sottoposti a controllo da parte delle autorità nazionali.

2. I documenti di viaggio che accompagnano la merce devono riportare la seguente stampigliatura: «la merce, oggetto della presente operazione, è esportata con autorizzazione generale. Questa può essere utilizzata solamente con destinazione verso i seguenti Paesi: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità competenti».

3. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni trimestre solare, l'esportatore deve segnalare al Ministero del commercio con l'estero le spedizioni avvenute in utilizzo dell'autorizzazione generale.

4. Tali segnalazioni devono contenere: estremi della fattura e del contratto, quantità, valore dei materiali e delle tecnologie, voci doganali corrispondenti, categoria rilevabile dalla «Tabella Export», Paese di destinazione, destinatario e tipo di operazione se esportazione definitiva, temporanea o transito.

Art. 4.

1. Il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al precedente art. 3 comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 222/92, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione generale nei confronti dell'operatore inadempiente, mediante annotazione nel registro di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Dei provvedimenti adottati il Ministero del commercio con l'estero dà comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane.

3. Gli operatori devono conservare la documentazione nell'archivio delle proprie imprese per un periodo di almeno cinque anni.

4. Ai fini dell'esame della suddetta documentazione, gli archivi di cui sopra possono essere oggetto di ispezione anche da parte dei funzionari del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente atto è inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale: MARTUSCELLI

ALLEGATO

LISTA di ESCLUSIONE per le DESTINAZIONI CEE
0B001 a.
0B001 b.
0B001 c.
0B001 d.
0B001 e.
0B001 f.
0B001 g.
0B001 h.
0B001 i.
0B002 a.
0B002 b.
0B002 c.
0B002 d.
0B002 e.
0B002 f.
0B002 g.
0B004
0B006 a.
0B006 b.
0B006 c.
0B006 d.
0B006 e.
0B006 f.
0B006 g.
0C002
1B226
1C233
1C235
1C351
1C352
1C353
2B228
2B229
3A002 g
4A003 c.(con PTC = o >195)
4D003 e.(escl.SU per tel.port.GSM)
5A002 (escl. tel. port. GSM)
5B002
5D002
5E002
6A001
6D003

LISTA di ESCLUSIONE per le DESTINAZIONI NON CEE di cui all'ART. 2, comma 2, L. 222/92				
0A001	0C201	2B104	6D001	9A008
0A001 a.	0D001	2B115	6D002	9A009
0A001 b.	0E001	2B116	6D003 a.	9A010
0A001 c.	1A102	2B228	6D102	9A011
0A001 d.	1A225	2B229	6D103	9A101
0A001 e.	1B001 a.	2B352	6E001	9A104
0A001 f.	1B001 b.	2D001	6E002	9A105
0A001 g.	1B001 c.	2D101	6E101	9A106
0A001 h.	1B001 d.1.	2E001	7A001	9A108
0A001 i.	1B001 d.2.	2E002	7A002	9A109
0A002	1B001 d.3.	2E101	7A003	9A110
0B001 a.	1B001 e.	3A001 a.1.	7A004	9A111
0B001 b.	1B002	3A001 a.2.	7A005	9A115
0B001 c.	1B101	3A001 a.5.	7A006	9A116
0B001 d.	1B101 a.	3A002 g.	7A101	9A117
0B001 e.	1B115	3A101	7A102	9A118
0B001 f.	1B116	3A231	7A103	9A119
0B001 g.	1B225	3D101	7A104	9B005
0B001 h.	1B226	3E001	7A105	9B006
0B001 i.	1B231	3E101	7A106	9B105
0B002 a.	1C001	3E102	7A115	9B106
0B002 b.	1C007	4A001 a.	7A116	9B115
0B002 c.	1C101	4A003 c.(con PTC	7A117	9B116
0B002 d.	1C107	= o >195)	7B001	9B117
0B002 e.	1C115	4A101	7B002	9D001
0B002 f.	1C116	4A102	7B003	9D002
0B002 g.	1C117	4D001	7B102	9D004
0B003	1C230	4D002	7B103	9D101
0B004	1C231	4D003 e.(escl.SU per	7D001	9D103
0B005	1C233	tel.port.GSM)	7D002	9E001
0B006 a.	1C234	4E001	7D101	9E002
0B006 b.	1C235	5A002 (escl. tel.	7D102	9E101
0B006 c.	1C351	port. GSM)	7E001	9E102
0B006 d.	1C352	5B002	7E002	
0B006 e.	1C353	5D002	7E003	
0B006 f.	1D001	5E002	7E004 b.5.	
0B006 g.	1D101	6A001	7E101	
0B007	1D103	6A002	7E102	
0B008	1E001	6A007 b.	7E104	
0C001	1E101	6A007 c.	9A001	
0C002	1E102	6A008	9A004	
0C003	1E103	6A102	9A005	
0C004	1E104	6A107	9A006 d.	
0C005	1E201	6A108	9A006 e.	
0C006	2B004	6B108	9A007	

Nota: Per le esportazioni verso la Turchia l'elenco è integrato da: 1C350 - 2B350 - 2B351

93A6091

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Filo diretto assicurazioni S.p.a., in Agrate Brianza, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 21 febbraio 1992 con la quale la Filo diretto assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 20 luglio 1993, n. 301036, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Filo diretto assicurazioni S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano) è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami:

infortuni, limitatamente agli infortuni di viaggio e agli infortuni aeronautici;

malattia, limitatamente alle malattie in corso a persone in viaggio;

merci trasportate, limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio;

r.c. generale, limitatamente alla responsabilità del viaggiatore nel corso di viaggio soggiorno;

perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente alle spese di annullamento variazione viaggio e a quelle connesse a guasto o incidente di veicoli;

tutela giudiziaria, limitatamente ai rischi del turista;

assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6070

DECRETO 20 ottobre 1993.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 26 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la domanda in data 22 settembre 1993, sostitutiva della precedente, presentata dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 333209 dell'11 ottobre 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa n. TI 100S: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti espressi in lire sterline, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. TI 100S.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6071

DECRETO 20 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Toro assistenza S.p.a., in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le istanze in data 24 febbraio 1992 e 30 aprile 1993 con le quali la Toro assistenza S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 28 giugno 1993, n. 300883, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 giugno 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Toro assistenza S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami:

infortuni, limitatamente agli infortuni di viaggio e agli infortuni aeronautici;

malattia, limitatamente alle malattie in corso a persone in viaggio;

merci trasportate, limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio;

r.c. generale, limitatamente alla responsabilità del viaggiatore nel corso di viaggio soggiorno;

perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente alle spese di annullamento variazione viaggio e a quelle connesse a guasto o incidente di veicoli;

tutela giudiziaria, limitatamente ai rischi del turista;

assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6072

DECRETO 21 ottobre 1993.

Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della Prudential assicurazioni S.p.a., in Roma, in Centurion assicurazioni S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la lettera in data 18 giugno 1993, con la quale la Prudential assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale in Centurion assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1988 con il quale la sopraindicata società è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami danni;

Vista la lettera in data 21 settembre 1993, n. 311728, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole alla predetta variazione di denominazione sociale;

Decreta:

Si prende atto della variazione della denominazione sociale della Prudential assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Cornelio Celso n. 6, in Centurion assicurazioni S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6073

DECRETO 21 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Allsecures assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Unitalia S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni, ora Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta Allsecures assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Viste le lettere in data 28 luglio 1993, n. 311350 e in data 14 settembre 1993, n. 311688, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Allsècures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6074

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori biologici Il Lauro a r.l.», in Borgo S. Lorenzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 marzo 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori biologici Il Lauro a r.l.», in liquidazione, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa produttori biologici Il Lauro a r.l.», in liquidazione, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), costituita per rogito notaio Luigi Aricò in data 5 dicembre 1987, repertorio n. 14646, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mancini Francesco, via B. Latini, 89, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne»;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1991, relativo alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) con soppressione della locuzione, indicata fra parentesi, «europee»;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2100 del 17 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Il titolo del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma viene modificato mediante la soppressione della locuzione, indicata fra parentesi, «europee».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 22 settembre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A6076

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 n 2797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le delibere delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Parma,

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario ai corsi di studio dell'area economica, con particolare riferimento alla tabella VIII;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592,

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto,

Decreta

a) Il punto 2 dell'art. 1 è soppresso e così sostituito:
2) facoltà di economia.

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 33. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea:

economia e commercio,

economia aziendale,

economia politica

Art. 34 Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 35 Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente

Art 36. — Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea previsti dal presente art. 1, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 14, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà

Art. 37. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 9

Le strutture didattiche competenti determinano, nel previsto regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 38 — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 14, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato),

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e l'esame di laurea.

Art. 39. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 40.— Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 41. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti dall'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 42. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 43 (*Corso di laurea in economia e commercio*). — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 7 comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienze delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica

diritto commerciale,

diritto del lavoro,

diritto fallimentare,

diritto pubblico dell'economia,

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali),

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali):

statistica economica

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione, per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal precedente art. 7 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 44 *(Corso di laurea in economia aziendale).* — Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica

economia industriale,

economia internazionale,

politica economica,

scienze delle finanze

Area aziendale

analisi e contabilità dei costi,

economia degli intermediari finanziari,

economia e direzione delle imprese,

finanza aziendale

marketing,

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale,

organizzazione del lavoro,

revisione aziendale,

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 45 *(Corso di laurea in economia politica).* — Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economica politica i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo,

economia industriale;

economia internazionale,

economia monetaria,

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica,

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio,

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari,

economia e direzione delle imprese,

finanza aziendale.

Area giuridica

diritto commerciale,

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali),

statistica economica

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 46 (*Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia*).

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti.*

economia dei trasporti

P03X - *Storia economica*

storia dei trasporti,
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura,
storia della moneta e della banca,
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria,
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo,
storia economica delle innovazioni tecnologiche,
storia economica dell'Europa,
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria,
storia marittima

G01X - *Economia ed estimo rurale*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria,
economia agro-alimentare,
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale,
economia delle produzioni zootecniche,
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale,
economia e politica agraria comparata,
economia e politica montana e forestale,
estimo forestale e ambientale,
estimo rurale,
marketing dei prodotti agro-alimentari,
pianificazione agricola;
politica agraria,
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica*

cartografia;
cartografia tematica per geografi,
geografia applicata,
geografia della popolazione,
geografia delle comunicazioni,
geografia dello sviluppo,
geografia del turismo,
geografia economica,
geografia politica,
geografia politica ed economica,
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree,
geografia urbana e organizzazione territoriale,
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale.*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali,
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche,
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale,
storia della ragioneria,
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale

P02B - *Economia e direzione delle imprese*

analisi finanziaria,
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali,
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali,
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche,
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale,
strategie di impresa,
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale*

amministrazione del personale;
direzione aziendale,
organizzazione aziendale,
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare:
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica:
storia della statistica:
tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica:
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
politica della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
ingegneria grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 4 ottobre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A6077

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE ottobre 1993, n. **1195.**

Trasferimento della attività della cessata Agenzia per il Mezzogiorno alla Cassa depositi e prestiti.

Ai soggetti attuatori

e, per conoscenza:

Al Ministero del bilancio - Gabinetto

Al Ministero del bilancio - Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici

Al commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

All'Associazione nazionale costruttori edili (A.N.C.E.)

PREMESSA.

La presente circolare costituisce l'attuazione operativa delle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 96/1993, e successive modificazioni, coordinate con la normativa per le erogazioni che si applica alla Cassa depositi e prestiti; i vincoli che da essa discendono possono essere compensati sia dalla certezza operativa che dalla rapidità di erogazione.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993 così come modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 398/1993, dall'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993 e l'art. 9 dello stesso decreto legislativo come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 403/1993 stabiliscono che la Cassa depositi e prestiti si sostituisce alla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno

nei rapporti che riguardano i soggetti attuatori identificabili in enti del settore pubblico, in particolare regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Le fattispecie prese in considerazione dalla norma sono:

a) gli interventi, riguardanti opere e studi, compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal C.I.P.E., i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data del 30 settembre 1993;

b) progetti speciali e opere, che, in attuazione della delibera C.I.P.E. 8 aprile 1987, n. 157, siano stati già trasferiti ai soggetti indicati dalla norma e per i quali o non esista contenzioso o lo stesso sia stato definito con la procedura di cui al decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche.

Non rientrano pertanto nelle attribuzioni della Cassa:

gli interventi considerati i cui lavori siano stati sospesi da oltre dodici mesi alla data del 30 settembre 1993 e quelli i cui lavori alla data del 30 settembre 1993 non siano stati consegnati e materialmente iniziati;

i progetti speciali ed opere per cui non sia stato disposto il trasferimento formale ai soggetti indicati e i cui lavori, secondo le regole indicate sopra, non siano iniziati ed infine, quelli per i quali non sia stato definito il contenzioso.

CONVENZIONI PER PROGRAMMI DI ATTUAZIONE APPROVATI DAL C.I.P.E.

OPERE PUBBLICHE

La *ratio* della norma che chiama la Cassa depositi e prestiti ad intervenire in questo campo si poggia sui seguenti presupposti:

l'opera oggetto della convenzione è «effettivamente» in corso di realizzazione (lavori in corso o sospesi da non più di un anno); diversamente il commissario procede alla rescissione del contratto;

per la prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati non si può procedere a variazioni di progetto che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, opere complementari o aggiuntive;

l'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993 ha chiarito che possono essere approvate le sole variazioni progettuali che non comportino modifiche essenziali purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

è possibile richiedere proroghe ai termini di chiusura della convenzione, solo se giustificate da cause di forza maggiore;

la funzione del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio riguarda le attività di verifica e di controllo.

Si richiama l'attenzione su questi concetti per evitare successive difficoltà.

1. *Pagamenti.*

Fermo rimanendo che la Cassa depositi e prestiti subentra all'Agensud in base alle convenzioni in atto, per le erogazioni si applica la normativa della Cassa depositi e prestiti. La suddetta normativa stabilisce che le domande di erogazione siano a firma del rappresentante legale dell'ente e debbano essere corredate del certificato di pagamento firmato dal direttore dei lavori e vistato dal capo dell'ufficio tecnico. Per gli enti privi di detto ufficio, previa attestazione in tal senso, i documenti saranno vistati dal dirigente dell'ufficio competente o, in mancanza, dal solo direttore dei lavori.

Si precisa inoltre, che le attestazioni richieste per le somministrazioni (es. inesistenza ufficio tecnico, ecc.) sono a firma del segretario dell'ente o quando detto organo non sia previsto, del dirigente responsabile.

La procedura descritta, che è ovviamente quella adottata ordinariamente dalla Cassa depositi e prestiti per le somministrazioni riferite alle opere pubbliche — pertanto a conoscenza sia degli enti attuatori che delle imprese —, innova il sistema precedente ma garantisce tempestività di azione.

Non appena la convenzione sarà stata trasferita alla Cassa depositi e prestiti, si procederà ad inviare all'ente una lettera di presa in carico della convenzione stessa, con allegati i modelli *A* e *B* della presente circolare che dovranno accompagnare le richieste di somministrazione.

Al fine di rendere coerente il passaggio alla nuova procedura si dovrà effettuare un conguaglio tra le spese già sostenute dagli enti e i pagamenti effettuati in conto convenzione, sulla base dei suddetti allegati.

In concreto sul piano operativo:

a) *anticipazioni:* le convenzioni prevedono una anticipazione del 5% alla stipula della convenzione ed una del 10% alla consegna dei lavori, che dovrebbero, per la maggior parte, essere state già spesate dall'Agenzia.

Come detto, il conguaglio tra le spese ed i lavori effettuati e le anticipazioni ricevuto dovrà essere giustificato utilizzando i modelli allegati alla presente circolare.

Nell'ipotesi che questo Istituto dovesse procedere alla somministrazione dell'anticipazione (ipotesi che si ritiene possibile per la sola anticipazione del 10%) dovrà essere trasmessa la domanda di erogazione del legale rappresentante dell'ente accompagnata dall'attestazione del direttore dei lavori che i lavori sono stati effettivamente consegnati e materialmente iniziati;

b) *pagamenti in corso d'opera:* come già detto per dare attuazione alla disposizione del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993, le somministrazioni avverranno sulla base di certificati di spesa, secondo il modello allegato *A*, firmati e vistati nei modi già indicati, riferite a lavori già eseguiti; per accelerare la chiusura delle opere ed evitare aggravi alle imprese si potranno effettuare erogazioni anche in misura non corrispondente alle rate di acconto fissate dalle convenzioni.

Si ricorda che le voci di spesa contabilizzabili debbono riferirsi esclusivamente a quelle previste espressamente a carico della convenzione stessa con esclusione quindi di spese che sono a carico dell'ente convenzionato;

c) *spese generali:* sono erogabili a forfait nella percentuale stabilita senza rendicontazione presentando la dichiarazione di cui al modello allegato *B;*

d) *Iva:* questo Istituto non può procedere al pagamento anticipato dell'IVA ai soggetti che esercitando attività commerciale possono recuperarla. Pertanto questi enti dovranno fornire le informazioni necessarie ad identificare se trattasi di ente soggetto di imposta ai fini dell'IVA e la quantificazione dell'IVA spesata in anticipo dall'Agensud;

e) per le somme già anticipate a questo titolo dall'Agensud, l'ente dovrà procedere a conguagliare l'importo al primo pagamento utile.

CONVENZIONI PER STUDI E PROGETTAZIONI

Per le convenzioni riferite a studi e progettazioni, le somministrazioni avverranno sulla base della domanda del legale rappresentante dell'ente accompagnata da un'attestazione del dirigente competente, o del responsabile del progetto redatta in conformità della convenzione e con idoneo documento (notula, fattura, ecc.).

Nella attestazione dovranno risultare l'importo corrispondente all'avanzamento del progetto, gli acconti corrisposti e la differenza da erogare.

2. *Perizie.*

a) SITUAZIONI IN ITINERE.

Occorre distinguere tra le perizie che ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063) non mutino essenzialmente la natura delle opere affidate e le perizie che, pur essendo funzionali all'opera progettata, siano da essa comunque separabili e come tali complementari o aggiuntive all'opera stessa (in termini di c.d. estendimento).

Le prime rientravano nella autonomia dell'ente attuatore e comportavano l'utilizzo dei ribassi d'asta e/o delle minori utilizzazioni dell'importo per oneri di lievitazione costi (con esclusione quindi di oneri per IVA o di aumento dell'importo per spese generali) ed erano comunicate all'Agensud; le seconde erano sottoposte ad una procedura di autorizzazione da parte del Comitato e del Ministro per il Mezzogiorno.

Per le prime, se regolarmente approvate dall'ente attuatore entro il 15 aprile 1993, dovrà essere trasmessa la documentazione accompagnata da una attestazione, debitamente sottoscritta, che la perizia rientra nella fattispecie in argomento. Per la seconda fattispecie la Cassa depositi e prestiti prenderà atto delle autorizzazioni concesse dal Ministro per il Mezzogiorno, mentre per quelle non ancora autorizzate dal Ministro ma approvate dal Comitato di gestione dell'Agensud sarà attivata la funzione del nucleo ispettivo, e il pagamento avverrà per i soli lavori connessi al progetto originario. In tal senso dovrà essere trasmessa una attestazione del segretario/dirigente dell'ente. In tutti gli altri casi non essendosi perfezionato l'iter procedimentale, deve essere adottata la procedura a regime (cfr. *b*).

b) A REGIME.

Il decreto legislativo n. 96/1993, così come modificato dal decreto-legge n. 403/1993, esclude rigidamente la possibilità di effettuare variazioni che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e/o opere complementari e aggiuntive rispetto ai progetti approvati.

Pertanto dalla data del 15 aprile 1993 non saranno più possibili le variazioni suddette neanche in presenza di cause di forza maggiore.

Per le perizie che non mutino essenzialmente la natura delle opere ogni qual volta la Cassa depositi e prestiti avesse delle perplessità sulla tipologia delle perizie o dagli atti trasmessi dovessero risultare elementi dubbi, attiverà la funzione del nucleo ispettivo. Ciò in termini procedurali significa che verranno sospesi i pagamenti, relativamente ai lavori interessati dalla perizia, ed inviata la documentazione al nucleo ispettivo per le verifiche di competenza.

Le perizie regolarmente approvate che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere, dice la norma, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione.

Ai fini procedurali, pertanto, in presenza di perizie di variante, la richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dall'attestazione del segretario/dirigente responsabile sul rispetto del dispositivo di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993.

Dal punto di vista finanziario, in coerenza con le convenzioni, le perizie non potranno comunque determinare variazioni in aumento dell'importo delle spese generali ed utilizzare l'importo previsto per IVA.

3. *Proroghe.*

Anche per le proroghe occorre distinguere tra la procedura a regime e quella in fase di trasferimento.

Le «proroghe ai termini di chiusura della convenzione» deliberate dall'Agensud prima del 15 aprile 1993 verranno accettate da questo Istituto.

In tutti gli altri casi si applica la normativa di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993.

Cioè, sono possibili proroghe solo se giustificate da cause di forza maggiore.

Le cause di forza maggiore sono da identificarsi nelle sole ipotesi di eventi calamitosi o assolutamente imprevedibili oppure in dipendenza di successive disposizioni dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

Ai fini operativi, qualora si verificasse la necessità di proroga, l'ente convenzionato dovrà inviare motivata e documentata richiesta alla Cassa depositi e prestiti che provvederà ad attivare la funzione del nucleo ispettivo.

Successivamente alle risultanze istruttorie, si provvederà alla concessione di proroga con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Ai fini delle erogazioni si procederà a sospendere pagamenti riferiti ai soli lavori effettuati dopo la scadenza, non prorogata, della convenzione stessa. Di conseguenza gli enti dovranno attivarsi in tempo utile, ad evitare la sospensione.

4. *Collaudi e chiusura della convenzione*

a) NOMINA DEI COLLAUDATORI

Il quinto comma dell'art. 8 stabilisce che la nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito sono di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

È evidente che, qualora il collaudatore non sia già stato nominato, sarà cura dell'ente convenzionato richiedere al Ministero competente la nomina del collaudatore o delle commissioni di collaudo.

b) COLLAUDO DEI LAVORI.

La somministrazione della quota riferita al collaudo dei lavori sarà effettuata sulla base del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo, vistato dal capo ufficio tecnico, nonché sulla base di una attestazione del segretario o del dirigente responsabile da cui risulti che i lavori sono ultimati e collaudati.

c) CHIUSURA DELLA CONVENZIONE.

Solo con il collaudo finale dell'opera oggetto della convenzione sarà possibile erogare la rata finale di saldo della convenzione

A tale scopo gli atti, compreso il certificato di collaudo dei lavori, nonché una attestazione del segretario dirigente da cui risulti che l'opera è ultimata e collaudata in ogni sua parte e l'oggetto della convenzione è stato ultimato per intero e che nulla è più dovuto in merito alla convenzione stessa, dovranno essere inviati al Ministero del bilancio che unitamente all'approvazione provvederà a trasmetterli alla Cassa depositi e prestiti per la chiusura dalla convenzione che avverrà con determina del direttore generale della Cassa stessa.

L'atto di chiusura rappresentando l'atto amministrativo finale dovrà avvenire dopo la definizione di tutte le situazioni pendenti relative alla convenzione stessa (contenzioso, IVA, interessi attivi e passivi, ecc.).

Con l'atto di chiusura della convenzione si procederà al pagamento della rata di saldo di cui alla convenzione.

Tenuto conto dei reciproci rapporti dedotti in convenzione rimarranno a carico dell'ente convenzionato tutti i costi non espressamente compresi nell'importo erogato.

5. *Verifiche.*

Si richiama quanto stabilito nella convenzione con la sostituzione del soggetto Agenzia con la Cassa depositi e prestiti.

6. *Contenzioso.*

Per il problema del contenzioso questo Istituto, riservandosi di esaminare le singole posizioni, ritiene, in questa sede, di richiamare solo la distinzione tra il contenzioso fra le imprese esecutrici dell'opera e l'ente convenzionato ed il contenzioso sorto o che potrà sorgere con l'ente erogatore.

Il primo non coinvolge la Cassa depositi e prestiti, come non poteva coinvolgere la cessata Agensud, stante il tenore generale della convenzione stessa che attribuisce la competenza e la responsabilità dell'esecuzione dell'opera all'Ente convenzionato con espresso esonero di responsabilità nei riguardi di terzi.

In generale si precisa che le eventuali riserve, non riconosciute dal soggetto attuatore, verranno spesate sulla base di lodi arbitrali o di sentenze di condanna.

7. *Varie*

Gli Enti attuatori, e tramite essi le imprese interessate, avranno cognizione dell'avvenuto trasferimento, dall'Agenzia alla Cassa depositi e prestiti, di tutti gli atti relativi alla convenzione attraverso una comunicazione di questo Istituto che conterrà, in modo sintetico, le indicazioni della presente circolare. Solo da quel momento la Cassa depositi e prestiti diverrà l'unico interlocutore degli enti stessi.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 si richiamano le determine direttoriali del 15 gennaio 1992 e 13 novembre 1992 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1992 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1992.

CONVENZIONI PER I PROGETTI SPECIALI E LE OPERE GIÀ TRASFERITE

Il comma 5-*bis* dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96/1993 prevede che la Cassa depositi e prestiti definisca i rapporti, per i progetti speciali trasferiti in attuazione della delibera C.I.P.E. 8 aprile 1987, n. 157, a soggetti specifici, con le modalità e condizioni dell'art. 8.

Il successivo comma (5-*ter*) chiarisce che i suddetti progetti saranno trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a «contenzioso definito».

In termini operativi queste disposizioni si traducono:

a) soggetti interessati: regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale;

b) progetti trasferiti a soggetti non compresi in questa elencazione non potranno essere assunti da questo Istituto;

c) la Cassa depositi e prestiti interverrà per i soli progetti speciali per i quali o non esista contenzioso o lo stesso sia stato già definito con la procedura di cui al comma 5-*ter* e seguenti dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96/1993 così come modificato dal decreto-legge n. 403/1993;

d) dall'applicazione delle modalità e condizioni dell'art. 8 si desume come l'intervento della Cassa depositi e prestiti abbia la finalità del completamento dell'opera oggetto del trasferimento.

Pertanto per le tematiche relative all'avanzamento delle opere si richiamano tutte le disposizioni esplicitate al primo capitolo della presente circolare tenendo conto delle peculiarità delle convenzioni sottostanti.

Come per le convenzioni riferite ai programmi C.I.P.E. ai soggetti verrà fornita comunicazione sull'avvenuta presa in carico del progetto da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il direttore generale: FALCONE

Mod. II - 01 - 492

GESTIONE EX - AGENSUD

ALL. A

CERTIFICATO DI SPESA

(in originale o in copia autenticata ai sensi di legge)

CONTO LAVORI

Vista la convenzione n. ______/______ che prevede per i lavori di (oggetto della convenzione) ____ il seguente quadro economico:

a) importo chiavi in mano ... £. ....

b) imprevisti .... £. ....

c) oneri per lievitazione costi £. ....

d) spese generali .... £. ....

e) Iva .... £ __________________

Totale .... £. ....

Visto il contratto "*chiavi in mano*" stipulato in data ______________ rep. n. _______ per l'importo netto di £.________________________________

SI ATTESTA

- ammortare delle spese sostenute pari al ______% dell'importo previsto al punto a) .... £. ....
- ritenute di garanzia del 5% sull'ammontare dei lavori (svincolabili su presentazione di idonea garanzia) .... £. ....
- ritenute dello 0,5% per infortuni .... £. ....
- importo anticipazioni ricevute pari al ____% .... £. ....
- Iva corrisposta dall'AGENSUD relativamente a _ ____________________________________ £. ....
  (solo per gli Enti **soggetti di imposta ai fini dell'Iva**)

Totale deduzioni .... £.________________ £. ....

RESIDUO DA EROGARE .... £. ....

- IVA nella misura del ______% £. ....
  (solo per gli Enti **non soggetti di imposta ai fini dell'Iva**)

Totale	£.______________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

____

Il sottoscritto ___________________________ attesta che il presente certificato non si riferisce a voci di spesa poste a carico dell'Ente convenzionato e che si può pagare la somma complessiva di £. ____________________ (lire ____).

Il Capo dell'Ufficio Tecnico [1]
Il Dirigente dell'Ufficio competente

____

data ______________

[1] Nel caso di inesistenza dell'Ufficio tecnico dovrà essere prodotta un'attestazione del Segretario dell'Ente o, quando detto organo non sia previsto, dal Dirigente responsabile, da cui risulti la mancanza dell'Ufficio e il certificato dovrà essere vistato dal Dirigente dell'Ufficio competente.

Mod II - 01 - 493

GESTIONE EX - AGENSUD

ALL. B

CERTIFICATO PER SPESE GENERALI E ALTRI TIPI DI SPESE

(in originale o in copia autenticata ai sensi di legge)

CONTO ENTE ATTUATORE

Spese generali previste (come da convenzione) £.

Altre spese (come da convenzione) £.

Acconti sinora percepiti .... £.

Ulteriore acconto nella misura del _____% £. ....

Il sottoscritto ______________________, ______Segretario dell'Ente______ attesta
Dirigente dell'Ufficio competente

che il presente certificato non si riferisce a voci di spesa poste a carico dell'Ente convenzionato e che si può pagare la somma complessiva di £.______________________________
(lire____).

data ________________

____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

____

93A6079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 14 ottobre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gregoire Mouberi, ambasciatore della Repubblica del Congo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 14 ottobre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Andemicael Kahsai, ambasciatore di Eritrea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 14 ottobre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Reginald Bartholomew, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 14 ottobre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Louis Lucet, ambasciatore della Repubblica francese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 14 ottobre 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joao Diogo Correia Saraiva Nunes Barata, ambasciatore della Repubblica del Portogallo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

93A6080

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione alla Fondazione «Dott. Marcello Candia» in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale n. 1126 in data 5 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1993, registro n. 6, foglio n. 208, la fondazione «Dott. Marcello Candia», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Maria Torri, da destinare ai fini istituzionali della fondazione.

93A6106

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 è stato conferito all'associazione di volontariato «La Fraternità» di Verona il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso ente avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è stato conferito all'Associazione di volontariato «Sesta Opera San Fedele» di Milano il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso ente avrà facoltà di fregiarsi.

93A6081

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1993, registro n. 13 Difesa, foglio n. 120, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Gandolfi Livio, nato il 17 settembre 1923 a Varsi. — Veterano di molte battaglie partigiane, valoroso giovane montanaro, guastatore, partecipava all'assalto della stazione ferroviaria di Valmozzola. Dopo ore di duro combattimento, contro nazifascisti, incurante dei consigli di prudenza che gli provengono dai propria compagni, conscio che è giunto il momento in cui i guastatori devono compiere la loro opera, si lancia allo scoperto per raggiungere la posizione nemica. Cade eroicamente. — Valmozzola, 8 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1993, registro n. 13 Difesa, foglio n. 124, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Corteno Golgi. — In venti mesi di lotta, rinnovando le sue fiere tradizioni, Corteno Golgi sopportò con fierezza il fuoco e le distruzioni dei nazifascisti. Il tenace eroismo della sua popolazione che, senza cedere alle più atroci torture e rappresaglie consentì e sostenne il prosieguo della guerra partigiana, fu di incitamento e sostegno alla Resistenza in Val Camonica. — Corteno Golgi, settembre 1943-aprile 1945.

93A6082

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

Con decreto 5 agosto 1993 il Ministro della pubblica istruzione ha nominato, in sostituzione dell'insegnante Zunino Giovanna, dimissionaria da membro eletto del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), l'insegnante Grisley Nicola.

93A6084

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Comunità amore e libertà», in Firenze

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1993 l'associazione «Comunità amore e libertà», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A6083

124° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93 e n. 213/93, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8368** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. SPORTER II.223
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **8369** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M. ZAPF» MOD. SUPER LUXUS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8370** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. TGC (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: 270 Winchester; mm 7 Remington Magnum; 30-06; 300 Winchester Magnum; mm 9.3 × 62.

N. **8371** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2702-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LAURONA ARMAS S.A.» MOD. 2000 X (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 605
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO SELETTIVO)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8372** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2702-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. XI-B (FINITURA BRUNITA, NICHELATA, BRUNITA-NICHELATA)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8373** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2702-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. XII-B (FINITURA BRUNITA, NICHELATA, BRUNITA-NICHELATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8374** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2702-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. BCF 66 (FINITURA BRUNITA O NICHELATA)
Calibro: MM. 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N **8375** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2702 C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «UNIQUE» MOD L (FINITURA BRUNITA O NICHELATA)
Calibro MM 9 CORTO
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM 84
Lunghezza dell'arma: MM 148
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata· FRANCIA
Presentatore GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N **8376** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2702-C-79 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «SPHINX» MOD COMPETITOR (FINITURA BRUNITA, INOX, BRUNITA INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro MM 9 × 21 I M I
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 15
Lunghezza delle canne· MM 128
Lunghezza dell'arma MM. 250
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui e prodotta SVIZZERA
Stato o Stati da cui e importata SVIZZERA
Presentatore GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N **8377** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione. «COLT» MOD COMBAT COMMANDER MK II SERIES 90 (FINITURA SATINATA O BRUNITA)
Calibro. 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne MM 108
Lunghezza dell'arma MM. 197
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta· U S A.
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore· DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 1**

N **8378** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione. «COLT» MOD COMBAT COMMANDER MK II SERIES 90 (FINITURA SATINATA O BRUNITA)
Calibro. 45 HP
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne· MM 108
Lunghezza dell'arma. MM 197
Funzionamento SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui e prodotta· U S A
Stato o Stati da cui è importata. U S A
Presentatore. DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S.R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. **8379** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA (FINITURA BRUNITA O NICHELATA)
Calibro: 38-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 271
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8380** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ANACONDA (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 259
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8381** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P93 DC (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 185
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8382** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SPURLESS SP 101 (FINITURA SATINATA)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 57
Lunghezza dell'arma: MM. 181
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N **8383** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione· «RUGER» MOD VAQUERO (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro 45 LONG COLT
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne· MM 140
Lunghezza dell'arma MM 288
Funzionamento A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta. U S A.
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 2**

N **8384** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma.

Tipo FUCILE
Denominazione «RUGER» MOD 1 STANDARD RIFLE (FINITURA BRUNITA)
Calibro 218 BEE
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne· MM 660
Lunghezza dell'arma MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui e prodotta. U S A.
Stato o Stati da cui è importata· U S A
Presentatore DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N **8385** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «RUGER» MOD 1 STANDARD RIFLE (FINITURA BRUNITA)
Calibro 223 REMINGTON
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM. 1170
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta U.S A
Stato o Stati da cui è importata. U S A.
Presentatore· DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N **8386** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE
Denominazione «RUGER» MOD. 1 STANDARD RIFLE (FINITURA BRUNITA)
Calibro 270 WEATHERBY
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM 1170
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta· U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A.
Presentatore· DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8387** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RUGER» MOD 1 STANDARD RIFLE (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8388** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RUGER» MOD 1 TROPICAL RIFLE (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 404 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1119
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8389** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RUGER» MOD. 1 TROPICAL RIFLE (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABIEL)
Calibro 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1119
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A
Stato o Stati da cui è importata: U S.A.
Presentatore DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N. **8390** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RUGER» MOD. 1 MEDIUM SPORTER (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1068
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8391** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 1 SPECIAL VARMINT (FINITURA BRUNITA)
Calibro: MM. 6 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1141
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8392** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RUGER» MOD. 1 SPECIAL VARMINT (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 220 SWIFT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8393** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA)
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1067
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8394** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8395 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 558
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8396 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8397 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8398 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **8399** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II ALL-WEATHER RIFLE (FINITURA SATINATA)
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1126
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8400** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II ALL-WEATHER RIFLE (FINITURA SATINATA)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1177
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8401** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II EXPRESS (FINITURA BRUNITA O INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8402** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II EXPRESS (FINITURA BRUNITA O INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8403** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell arma

Tipo: CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD 77 MARK II DELUXE RIFLE (FINITURA BRUNITA O INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 558
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui e prodotta: U S A
Stato o Stati da cui è importata: U S A
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8404** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è **prodotta: U.S.A.**
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui e stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8405** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui e prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8406** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II (FINITURA BRUNITA O INOX)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C S R L»
Classe cui e stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8407** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II EXPRESS (FINITURA BRUNITA O INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 558
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8408** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II MAGNUM (FINITURA BRUNITA O SATINATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 404 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1143
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8409** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II MAGNUM (FINITURA BRUNITA O SATINATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1143
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8410** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77/22 VARMINT RIFLE (FINITURA BRUNITA O SATINATA INOX)
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 998
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

RETTIFICHE

Al n. 8291 del Catalogo dove è scritto: lunghezza delle canne: MM CON COMPENSATORE 510, leggasi: lunghezza delle canne: MM 510.

Al n. 8176 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 375 MAGNUM (LINEBAUGH), leggasi: Calibro: 475 MAGNUM (LINEBAUGH).

NOTE

Al n. 6008 del Catalogo dove è iscritta la Carabina semiautomatica «ADLER S.R.L.» mod. 88 I (mire regolabili a diottra) cal. mm 7-08 Remington (canna mm 475) va inserita la seguente nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» possono apparire i seguenti marchi e sigle - Israeliani, Belgi, Inglesi LI AI, Brasiliani MDII, Canadesi CI, Argentini LI AI.

Al n. 6009 del Catalogo dove è iscritta la Carabina semiautomatica «ADLER S.R.L.» mod. 88 I (mire regolabili a diottra) cal. mm 7-08 Remington (canna mm 530) va inserita la seguente nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» possono apparire i seguenti marchi e sigle - Israeliani, Belgi, Inglesi LI AI, Brasiliani MDII, Canadesi CI, Argentini LI AI.

Al n. 5821 del Catalogo dove è iscritta la Carabina semiautomatica «ADLER S.R.L.» mod. 88 I (mire regolabili a diottra) cal. 300 Savage (canna mm 530) va inserita la seguente nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» possono apparire i seguenti marchi e sigle - Israeliani, Belgi, Inglesi LI AI, Brasiliani MDII, Canadesi CI, Argentini LI AI.

Al n. 5820 del Catalogo dove è iscritta la Carabina semiautomatica «ADLER S.R.L.» mod. 88 I (mire regolabili a diottra) cal. 300 Savage (canna mm 475) va inserita la seguente nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» possono apparire i seguenti marchi e sigle - Israeliani, Belgi, Inglesi LI AI, Brasiliani MDII, Canadesi CI, Argentini LI AI.

Al n. 5818 del Catalogo dove è iscritta la Carabina semiautomatica «ADLER S.R.L.» mod. 88 I (mire regolabili a diottra) cal. 243 Winchester (canna mm 475) va inserita la seguente nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» possono apparire i seguenti marchi e sigle - Israeliani, Belgi, Inglesi LI AI, Brasiliani MDII, Canadesi CI, Argentini LI AI.

93A6009

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 novembre 1993

Dollaro USA	1647,22
ECU	1859,55
Marco tedesco	970,10
Franco francese	277,85
Lira sterlina	2439,04
Fiorino olandese	864,09
Franco belga	44,994
Peseta spagnola	12,124
Corona danese	242,35
Lira irlandese	2299,85
Dracma greca	6,783
Escudo portoghese	9,425
Dollaro canadese	1258,86
Yen giapponese	15,203
Franco svizzero	1094,86
Scellino austriaco	137,95
Corona norvegese	222,96
Corona svedese	201,02
Marco finlandese	284,05
Dollaro australiano	1109,73

93A6159

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelvetrano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 15 ottobre 1993, ha nominato il dott. Benedetto Ciuffa commissario straordinario e i dottori Giuseppe Biondo, Alessandro Grange e dott.ssa procuratore legale Rosanna Ricci componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelvetrano (Trapani), in amministrazione straordinaria.

93A6107

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Xitta.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 16 ottobre 1993, ha nominato il rag. Maurizio Martella commissario straordinario e il signor Giuseppe Angelini, dott. Andrea Butera e prof. avv. Mario Serio componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Xitta (Trapani), in amministrazione straordinaria.

93A6108

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993).

Nelle note al testo coordinato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche.

a pag 20, nella nota *(a)* all'art 16, in cui è trascritto il testo vigente dall'art 1, e relative note, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D P R n 131/1986, così come modificato, da ultimo, da detto art 16, la misura dell'imposta fissa di registro indicata accanto al quinto e al sesto periodo deve leggersi. «L. *150 000*» e non «L. *400 000*»;

alle pagine 25 e 26, nella nota *(a)* all'art 17, in cui è trascritto il testo vigente dell'art 7 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico approvato con D P.R. n. 131/1986, la misura dell'imposta fissa di registro indicata accanto alle singole voci deve intendersi elevata del 50%, per effetto dell'aumento disposto dal comma 2 dello stesso art. 17;

a pag 26, nella nota *(b)* all'art. 17, in cui è trascritto il testo vigente dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), la misura dell'imposta erariale di trascrizione indicata accanto alle singole voci deve intendersi elevata del 50%, per effetto dell'aumento disposto dal comma 2 del medesimo art. 17.

93A6111

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 78 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300